

Allegato A alla dgr.....

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

FERROVIENORD S.P.A.

ATTUATIVA DEL MANDATO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE
ROTABILE CONFERITO CON D.G.R. N. X/6932 DEL 24 LUGLIO
2017 E D.G.R. N. X/7643 DEL 28 DICEMBRE 2017

Indice

1.	Premesse e Allegati	5
2.	Oggetto	5
3.	Condizioni e termini di pagamento per l'esecuzione del Mandato.....	5
4.	Rideterminazione delle quote di Provvista e Copertura Oneri	7
5.	Effetti dell'emissione delle Certificazioni	8
6.	Cessazione della Concessione	8
7.	Finanziamento del Programma di Acquisto.....	9
8.	Modifiche del Mandato	10
9.	Oneri contrattuali	11
10.	Disposizioni Varie	11
11.	Legge Applicabile – Controversie.....	11

Allegati

Allegato A – Provvista.....	12
Allegato B - Comunicazione di Raggiungimento Milestone.....	13
Allegato C – Certificazione	15
Allegato D – Pro-Quota Provvista Anni 2018, 2019 e 2020.....	17

L'anno duemiladiciotto, il giorno [●], del mese di [●], in Milano, con la presente scrittura privata,

tra

la **Regione Lombardia**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154 e partita IVA n. 12874720159 (la "**Regione**"), nella persona di [●], nato a [●], il [●], codice fiscale [●], nella sua qualità di [●], che interviene al presente atto in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. X/[●] del [●];

- da una parte -

e

Ferrovienord S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. [●], capitale sociale pari ad Euro [●] [i.v.], codice fiscale e partita IVA n. 06757900151 ("**Ferrovienord**"), qui rappresentata [●], nato a [●], il [●], codice fiscale [●], nella sua qualità di [●], che interviene al presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del [●];

- dall'altra parte -

(la Regione e Ferrovienord sono nel prosieguo altresì identificate, singolarmente, come una "**Parte**" e, congiuntamente, come le "**Parti**")

premesso che:

- (A) la Legge Regionale n. 6/2012, così come modificata dalla Legge Regionale n. 42/2015, all'articolo 37, dispone che "la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale è affidata dalla Giunta Regionale al gestore dell'infrastruttura ferroviaria mediante rilascio di concessione";
- (B) Ferrovienord è concessionaria della rete ferroviaria regionale della Lombardia in base all'"Atto di concessione per la realizzazione, l'esercizio e la gestione della rete ferroviaria regionale" approvato con D.G.R. n. X/4823 del 15 febbraio 2016 (la "**Concessione**");
- (C) ai sensi dell'articolo 4 della Concessione, e dell'articolo 39, comma 4, della Legge Regionale n. 6/2012, la Regione e Ferrovienord hanno concluso un contratto di programma che disciplina gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord, relativo al periodo 28 luglio 2016 – 31 dicembre 2022, approvato con D.G.R. n. X/5476 del 25 luglio 2016 (tale contratto, come di volta in volta modificato, integrato o sostituito con riferimento a periodi successivi al 31 dicembre 2022, il "**Contratto di Programma**");
- (D) ai sensi dell'articolo 5 della Concessione, i rapporti tra la Regione e Ferrovienord relativi alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale, oggetto della Concessione, sono regolati da appositi contratti di servizio sottoscritti fra la Regione e Ferrovienord ai sensi dell'articolo 37, comma 8, della Legge Regionale n. 6/2012 e, a tal fine, in data 16 marzo 2016 la Regione e Ferrovienord hanno concluso un contratto di servizio relativo al periodo 18 marzo 2016 – 31 dicembre 2022, approvato con D.G.R. n. X/4824 del 15 febbraio 2016 (tale contratto, come di volta in volta modificato, integrato o sostituito con riferimento a periodi successivi al 31 dicembre 2022, il "**Contratto di Servizio**");
- (E) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Concessione spetta a Ferrovienord, *inter alia*, "l'acquisizione e la gestione non in via esclusiva della flotta necessaria a svolgere i servizi ferroviari regionali" con le modalità di cui all'articolo 7 della Concessione;
- (F) l'articolo 7 della Concessione prevede, *inter alia*, che Ferrovienord, a seguito di espresso mandato della Regione, provvede all'acquisto e alla gestione della flotta necessaria a svolgere i servizi ferroviari regionali della Lombardia, nei modi definiti dal Contratto di Servizio;
- (G) il Contratto di Servizio prevede - all'articolo 5.1, lettera j) - che Ferrovienord garantisca le attività

riguardanti l'acquisto e il finanziamento del materiale rotabile, definendo nella Parte IV del Contratto di Servizio, agli articoli da 29 a 32, i principali termini e condizioni applicabili all'acquisto e alla gestione della flotta da parte di Ferrovienord;

- (H) con D.G.R. n. X/6932 del 24 luglio 2017, successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. X/7643 del 28 dicembre 2017, la Regione ha conferito a Ferrovienord mandato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della Concessione e dagli articoli da 29 a 32 del Contratto di Servizio, per dare corso ad un programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale per gli anni 2017-2032, meglio identificato nell'Allegato A, parti seconda e terza alla D.G.R. X/6932 del 24 luglio 2017 (il "**Programma di Acquisto**"), ai termini e condizioni specificati nelle predette D.G.R. (il "**Mandato**");
- (I) con l'articolo 7 della Legge Regionale n. 22 del 10 agosto 2017 "Assestamento al Bilancio 2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" (come successivamente modificata ed integrata), la Regione ha autorizzato la spesa di Euro 1.607.000.000,00 (un miliardo seicento sette milioni/00) per gli anni 2017-2032 per l'acquisto e il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, individuando le specifiche missioni del bilancio regionale con le quali provvederà alla suddetta spesa;
- (J) ai sensi del Mandato e in applicazione dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 22 del 10 agosto 2017 (come successivamente modificata ed integrata), la Regione provvederà al pagamento a Ferrovienord degli importi dovuti per l'esecuzione del Mandato, come indicati alla precedente Premessa (I), in base al cronoprogramma delle attività contenuto nell'Allegato 2 alla D.G.R. n. X/7643 del 28 dicembre 2017 (il "**Cronoprogramma**"), e comunque nel rispetto delle disponibilità indicate nel suddetto allegato in relazione ai singoli anni di riferimento;
- (K) gli importi indicati alla precedente Premessa (I) sono stati integralmente impegnati dalla Regione, con attestazione dell'esigibilità della relativa obbligazione negli esercizi di imputazione, ed in parte anche già liquidati a Ferrovienord, con Decreti della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità n. 17023 del 28 dicembre 2017 e n. 2209 del 20 febbraio 2018;
- (L) il Cronoprogramma prevede un orizzonte temporale più esteso rispetto alle tempistiche previste per il completamento del Programma di Acquisto, rendendo quindi necessario per Ferrovienord reperire autonomamente parte delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni di spesa derivanti dall'implementazione del Programma di Acquisto nel rispetto delle scadenze che saranno contrattualmente convenute con i fornitori, in attesa di ricevere il pagamento delle somme dovute dalla Regione in conformità al Cronoprogramma;
- (M) al fine di reperire le risorse finanziarie descritte alla precedente Premessa (L), Ferrovienord intende ricorrere al canale del finanziamento bancario, concludendo a tal fine un'operazione di finanziamento (il "**Finanziamento**") con uno o più istituti finanziatori di primario standing a livello nazionale e/o internazionale (i "**Finanziatori**");
- (N) Ferrovienord ha già avviato le attività oggetto del Mandato procedendo all'indizione, rispettivamente in data 10 ottobre 2017, 24 ottobre 2017 e 15 novembre 2017, di tre procedure di gara mediante invio di richieste di offerta alle imprese iscritte nel "Sistema di qualificazione per fornitura e manutenzione di materiale rotabile ferroviario" adottato da FNM S.p.A.;

considerato che:

al fine di consentire a Ferrovienord di definire e finalizzare il Finanziamento, nonché alla luce degli impegni già assunti e di prossima assunzione da parte di Ferrovienord in relazione al Programma di Acquisto, si rende necessario definire i termini e le condizioni di dettaglio per il pagamento degli importi dovuti dalla Regione a Ferrovienord per l'implementazione del Programma di Acquisto in esecuzione del Mandato e coordinare tali termini con i termini e le condizioni della Concessione, del Contratto di Servizio e – per quanto applicabile – del Contratto di Programma,

tutto ciò premesso e considerato,

tra le Parti si stipula e conviene quanto segue.

1. Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati alla presente convenzione (la “**Convenzione Attuativa**”) costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

2. Oggetto

2.1 La presente Convenzione Attuativa, conforme allo schema approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. [●] del [●], detta le disposizioni:

- (a) di dettaglio relative al pagamento degli importi dovuti da Regione a Ferrovienord in relazione all’esecuzione del Mandato conferito dalla Regione a Ferrovienord per l’implementazione del Programma di Acquisto;
- (b) di coordinamento fra i diritti ed obblighi delle Parti in relazione al Mandato ed i diritti ed obblighi delle Parti ai sensi della Concessione e del Contratto di Servizio;
- (c) relative agli impegni delle Parti in relazione al Finanziamento.

3. Condizioni e termini di pagamento per l’esecuzione del Mandato

3.1 L’importo massimo complessivo dovuto dalla Regione a Ferrovienord per finanziare l’esecuzione del Mandato, inclusivo delle somme per la copertura degli oneri di cui all’articolo 30, comma 9, del Contratto di Servizio e degli oneri per il ricorso da parte di Ferrovienord al Finanziamento per il rispetto delle condizioni contrattuali delle forniture, è pari ad Euro 1.607.000.000,00 (un miliardo seicento sette milioni/00) di cui Euro 1.587.630.903,00 a titolo di provvista per fronte al pagamento delle forniture ed agli oneri per il ricorso al Finanziamento (la “**Provvista**”), ed Euro 15.876.309,00 (oltre IVA) a titolo di copertura degli oneri di cui all’articolo 30, comma 9, del Contratto di Servizio (la “**Copertura Oneri**”). Tale importo è stato integralmente impegnato dalla Regione, con attestazione dell’esigibilità della relativa obbligazione negli esercizi di imputazione, con Decreti della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità n. 17023 del 28 dicembre 2017 e n. 2209 del 20 febbraio 2018, e per Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00) già liquidato a Ferrovienord.

3.2 Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 4, la Provvista sarà versata dalla Regione a Ferrovienord a fronte del raggiungimento delle milestones indicate nel Cronoprogramma (ciascuna, una “**Milestone**”), riconoscendo gli importi indicati in relazione ai singoli anni di riferimento nell’Allegato A alla presente Convenzione Attuativa (che vale a tutti gli effetti quale integrazione del Cronoprogramma) ed in ogni caso nei limiti degli importi massimi previsti per il relativo anno di riferimento dal Cronoprogramma, in conformità ai seguenti termini e condizioni:

3.2.1 fermo restando quanto previsto ai successivi Articoli da 3.3 a 3.5, a fronte del completamento delle attività identificate in ciascuna Milestone, a prescindere dall’anno del relativo completamento, Ferrovienord trasmetterà alla Regione per ciascuna di esse una comunicazione, nella forma di cui all’Allegato B alla presente Convenzione Attuativa (ciascuna, una “**Comunicazione di Raggiungimento Milestone**”), debitamente sottoscritta da un rappresentante autorizzato di Ferrovienord e recante idonea marcatura temporale, il tutto in conformità ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e relativi documenti attuativi, che dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- (a) specificare la Milestone, fra quelle identificate nel Cronoprogramma, che è stata raggiunta;
- (b) specificare la quota della Provvista (la “**Provvista Milestone**”) dovuta dalla Regione

a Ferrovienord in conseguenza del raggiungimento di tale Milestone (che sarà pari agli importi di Provvista previsti nel nell'Allegato A per la relativa Milestone, e in ogni caso non eccedente l'importo massimo previsto per tale Milestone dal Cronoprogramma); e

- (c) recare in allegato la documentazione amministrativa, contrattuale e/o contabile relativa al Programma di Acquisto di volta in volta necessaria a comprovare il raggiungimento della relativa Milestone;

3.2.2 ciascuna Comunicazione di Raggiungimento Milestone costituirà, anche ai fini dell'articolo 1712, comma 1, del codice civile, comunicazione di avvenuta esecuzione del Mandato con riferimento alle attività ivi dettagliate, ed assolverà anche all'obbligo di rendiconto da parte di Ferrovienord ai sensi dell'articolo 1713 del codice civile;

3.2.3 la Regione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna Comunicazione di Raggiungimento Milestone, verificata la documentazione fornita da Ferrovienord in allegato alla Comunicazione di Raggiungimento Milestone, emetterà una certificazione (ciascuna, una "**Certificazione**"), sottoscritta da un rappresentante autorizzato della Regione e recante idonea marcatura temporale, il tutto in conformità ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e relativi documenti attuativi, nella forma di cui all'Allegato C alla presente Convenzione Attuativa, che includerà:

- (a) il riconoscimento da parte della Regione del raggiungimento da parte di Ferrovienord della relativa Milestone;
- (b) l'approvazione della Provvista Milestone indicata nella Comunicazione di Raggiungimento Milestone, con riconoscimento della debenza dei relativi importi dalla Regione a Ferrovienord;
- (c) la conferma che la Provvista Milestone sarà corrisposta dalla Regione a Ferrovienord nel corso dell'anno in cui il Cronoprogramma e l'Allegato A prevedono l'erogazione del contributo per la relativa Milestone, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di apposita istanza di pagamento da parte di Ferrovienord (o dei Finanziatori, in caso di esercizio dei diritti previsti dalla Cessione o dal Pegno), da trasmettersi entro il 15 maggio del relativo anno.

3.3 Le Parti convengono che, con riferimento alle Milestones previste dal Cronoprogramma, ad eccezione di quella prevista per il 2017, Ferrovienord avrà la facoltà di trasmettere alla Regione Comunicazioni di Raggiungimento Milestone anche in caso di raggiungimento parziale di una o più delle relative Milestones, a condizione che:

- (i) con riferimento alle Milestones previste dal Cronoprogramma per gli anni 2018, 2019 e 2020, ciascuna Comunicazione di Raggiungimento Milestone confermi, rispettivamente, la sottoscrizione di almeno un contratto, l'approvazione di almeno un Piano della Qualità di fornitura o di un Piano degli Allestimenti interni;
- (ii) con riferimento alla Milestone prevista dal Cronoprogramma per l'anno 2021, ciascuna Comunicazione di Raggiungimento Milestone confermi l'ottenimento dell'autorizzazione alla messa in servizio (AMIS) da parte di ANSF per almeno una tipologia di treno; e
- (iii) con riferimento alle Milestones previste dal Cronoprogramma per ciascuno degli anni dal 2022 al 2032, ciascuna Comunicazione di Raggiungimento Milestone confermi la messa in servizio di almeno 1 (uno) treno.

3.4 In caso di Comunicazioni di Raggiungimento Milestone parziali trasmesse ai sensi del precedente Articolo 3.3, troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la procedura di cui al precedente Articolo 3.2,

fermo restando che la quota parte della Provvista Milestone dovuta in caso di raggiungimento parziale di una Milestone sarà calcolata come segue:

- (i) con riferimento alle Milestones previste dal Cronoprogramma per gli anni 2018, 2019 e 2020, sarà dovuto un importo determinato con le modalità indicate nell'Allegato D alla presente Convenzione Attuativa;
- (ii) con riferimento alla Milestone prevista dal Cronoprogramma per l'anno 2021, a fronte dell'ottenimento dell'autorizzazione alla messa in servizio (AMIS) da parte di ANSF per ciascuna tipologia di treno sarà dovuto un importo pari ad un terzo degli importi previsti dall'Allegato A a titolo di Provvista per l'anno 2021; e
- (iii) con riferimento alle Milestones previste per ciascuno degli anni dal 2022 al 2032, per ciascun treno messo in servizio sarà dovuto un importo pari alla Provvista complessiva prevista dall'Allegato A per il relativo anno diviso per il numero totale di treni di cui è prevista la messa in servizio per il relativo anno ai sensi del medesimo Allegato A.

3.5 A titolo di chiarimento, le Parti riconoscono che ai fini della presente Convenzione Attuativa, nonché del Cronoprogramma, la "messa in servizio" di un treno si considererà positivamente verificata allorquando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (i) sottoscrizione del verbale di accettazione di ciascun treno; e
- (ii) trasmissione all'impresa ferroviaria che utilizzerà i treni della comunicazione di avvenuta sottoscrizione del verbale di accettazione.

3.6 La Copertura Oneri sarà fatturata da Ferrovienord, e corrisposta dalla Regione, in base allo svolgimento delle relative prestazioni, nei limiti degli importi di volta in volta disponibili per ciascuna anno alla luce degli obblighi di pagamento relativi alla Provvista.

4. Rideterminazione delle quote di Provvista e Copertura Oneri

4.1 Le Parti convengono che, successivamente all'erogazione integrale del Finanziamento in conformità ai relativi termini (la "**Data di Completamento Erogazioni**"), la Regione avrà il diritto di ridurre il proprio impegno in relazione a quote di Provvista e/o Copertura Oneri eccedenti le necessità relative all'implementazione del Mandato. La Regione dovrà comunicare per iscritto a Ferrovienord l'esercizio di tale diritto e troverà applicazione quanto segue:

4.1.1 entro i 6 (sei) mesi successivi alla Data di Completamento Erogazioni, Ferrovienord trasmetterà alla Regione un prospetto che evidenzierà gli oneri residui da sostenere da parte di Ferrovienord in relazione all'implementazione del Mandato, pari alla somma di:

- (i) la quota capitale del Finanziamento dovuta da Ferrovienord ai Finanziatori successivamente alla Data di Completamento Erogazioni;
- (ii) gli oneri finanziari e costi complessivi dovuti da Ferrovienord in relazione al Finanziamento successivamente alla Data di Completamento Erogazioni; e
- (iii) gli importi che, ai sensi del Finanziamento, dovranno essere mantenuti da Ferrovienord in conti di riserva a servizio del debito sino all'estinzione integrale del Finanziamento (le "**Riserve di Cassa**"),

(la somma delle voci da (i) a (iii) che precedono, gli "**Oneri Residui**"), in ciascun caso determinati in accordo fra i Finanziatori e Ferrovienord sulla base di un modello economico finanziario predisposto in conformità ai termini del Finanziamento;

4.1.2 ove la somma delle quote di Provvista previste dall'Allegato A per il periodo compreso fra la

Data di Completamento Erogazioni ed il 31 dicembre 2032 (tale importo, la “**Disponibilità Residua**”) fosse superiore agli Oneri Residui (la differenza fra tali importi, il “**Delta Disponibilità**”) la Regione potrà procedere a ridurre, in tutto o in parte, il proprio debito in relazione alle quote di Provvista previste dall'Allegato A successivamente alla Data di Completamento Erogazioni e/o ad eventuali importi dovuti successivamente a tale data a titolo di Copertura Oneri, in ordine inverso di maturazione (*i.e.* dal 2032 a ritroso), procedendo prima alla riduzione degli eventuali importi dovuti a titolo di Copertura Oneri, e in ogni caso sino a concorrenza del Delta Disponibilità. Tale diritto della Regione non potrà in ogni caso condizionare o ridurre il debito della Regione verso Ferrovienord indicato nelle Certificazioni già emesse, ed il cui pagamento scada prima della data in cui Ferrovienord avrà integralmente adempiuto ai propri obblighi in relazione agli Oneri Residui;

4.1.3 ove, a fronte del rimborso integrale ed irrevocabile del Finanziamento, Ferrovienord rientrasse nella disponibilità – in conformità ai termini del Finanziamento – di tutte le, o di parte delle, Riserve di Cassa, la Regione avrà il diritto di richiedere a Ferrovienord il rimborso di tali somme.

4.2 Fermo restando l'importo massimo di cui al precedente Articolo 3.1, nonché quanto previsto al precedente Articolo 4.1, e in considerazione dell'impegno posto in capo a Ferrovienord dalla D.G.R. n. X/6932 del 24 luglio 2017 di organizzare le forniture in modo tale da garantire la sostenibilità finanziaria degli ordini, ove dovessero verificarsi fluttuazioni dei tassi d'interesse di riferimento tali da rendere la Provvista inidonea a garantire la sostenibilità finanziaria di tutti gli impegni connessi all'implementazione del Programma di Acquisto (anche tenuto conto dell'ampio arco temporale entro cui si prevede che le linee di credito del Finanziamento siano disponibili per erogazioni), Ferrovienord informerà prontamente la Regione di tale circostanza, restando inteso che in tal caso le Parti valuteranno di comune accordo quali siano le misure più idonee per assicurare il ripristino di una condizione di sostenibilità finanziaria per Ferrovienord degli impegni connessi all'implementazione del Programma di Acquisto.

5. Effetti dell'emissione delle Certificazioni

5.1 L'emissione da parte della Regione di ciascuna Certificazione costituisce approvazione dell'esecuzione da parte di Ferrovienord del Mandato con riferimento alle attività ivi indicate, anche ai sensi dell'articolo 1712, comma 2, del codice civile, e costituisce pertanto definitivo riconoscimento da parte della Regione – anche ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile – del credito di Ferrovienord per la Provvista Milestone ivi indicata.

5.2 In conseguenza di quanto previsto dal precedente Articolo 5.1, a fronte dell'emissione di ciascuna Certificazione, la Regione, avendo constatato la regolare esecuzione del Mandato con riferimento alla Milestone (o porzione di Milestone) oggetto della relativa Certificazione, anche in deroga ad eventuali previsioni contrarie previste in altri atti conclusi fra le Parti, non potrà opporre a Ferrovienord (ovvero ai Finanziatori, in caso di costituzione della Cessione o del Pegno di cui all'Articolo 7 che segue) alcuna eccezione – ivi incluso in conseguenza di eventuali crediti vantati dalla Regione a qualsiasi titolo (*e.g.* penali, danni) nei confronti di Ferrovienord – al pagamento della Provvista Milestone ivi indicata, fermo restando tuttavia il diritto della Regione di operare la compensazione di eventuali crediti vantati a qualsiasi titolo nei confronti di Ferrovienord con crediti di Ferrovienord nei confronti della Regione derivanti da rapporti diversi dal Mandato e dalla presente Convenzione Attuativa, ivi inclusi la Concessione, il Contratto di Programma e/o il Contratto di Servizio.

6. Cessazione della Concessione

6.1 Fermi restando gli obblighi di Ferrovienord di retrocedere alla Regione, in caso di cessazione dell'efficacia della Concessione (anche anticipata) a qualsiasi titolo (ivi incluse le ipotesi di revoca della Concessione o di risoluzione della stessa per fatto attribuibile a Ferrovienord) il materiale rotabile acquistato in esecuzione del Mandato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della Concessione

e dall'articolo 30 del Contratto di Servizio, le Parti concordano che ove alla data di cessazione della Concessione siano state emesse Certificazioni le cui Provviste Milestone non siano ancora state pagate dalla Regione:

- 6.1.1** i crediti di Ferrovienord – ovvero dei Finanziatori, in caso di costituzione della Cessione o del Pegno di cui all'Articolo 7 che segue – per le Provviste Milestone individuate in tali certificati non saranno in alcun modo pregiudicati dall'intervenuta cessazione della Concessione, resteranno integralmente dovuti al rispettivo creditore e saranno pagati secondo le modalità di cui al successivo Articolo 6.1.3;
- 6.1.2** la Regione non potrà opporre ai soggetti indicati al precedente Articolo 6.1.1 alcuna eccezione al pagamento delle Provviste Milestone ivi indicate, derivante dai rapporti tra la Regione e Ferrovienord;
- 6.1.3** fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 6.1.4, la Regione pagherà a Ferrovienord – ovvero ai Finanziatori, in caso di costituzione della Cessione o del Pegno di cui all'Articolo 7 che segue – le Provviste Milestone ivi indicate nel rispetto delle tempistiche previste da ciascuna Certificazione;
- 6.1.4** nel caso in cui la Regione si avvalga del diritto di trasferire la titolarità del materiale rotabile ad altro soggetto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, del Contratto di Servizio, la Regione procurerà che il soggetto a cui verrà trasferita la titolarità del materiale rotabile, contestualmente al trasferimento e quale condizione per l'efficacia dello stesso, paghi a Ferrovienord – ovvero direttamente ai Finanziatori e/o dei Cessionari del Credito per conto di Ferrovienord, se così richiesto dai Finanziatori e/o Cessionari del Credito in forza dei documenti finanziari relativi al Finanziamento – a titolo di indennizzo, un importo pari alla somma di tutte le Provviste Milestone individuate nelle Certificazioni emesse e non ancora liquidate alla data di cessazione della Concessione.

7. Finanziamento del Programma di Acquisto

- 7.1** La Regione prende atto e accetta che, nel contesto del Finanziamento, Ferrovienord potrà – in conformità a quanto già consentito con la D.G.R. n. X/7643 del 28 dicembre 2017 – effettuare una cessione dei, ovvero costituire in pegno, i crediti vantati nei confronti della Regione in relazione all'esecuzione del Mandato e del Programma di Acquisto, come meglio specificati all'Articolo 3 della presente Convenzione Attuativa (salva l'eventuale rideterminazione degli stessi ai sensi del precedente Articolo 4), ivi inclusi i crediti che saranno individuati in ciascuna Certificazione ed i crediti per importi relativi alla Copertura Oneri, in favore dei Finanziatori (tale cessione o costituzione in pegno, la **“Cessione”** o il **“Pegno”**). La Cessione o il Pegno garantiranno gli obblighi di Ferrovienord di rimborso del Finanziamento e di pagamento degli oneri ad esso relativi (ivi inclusi, tra l'altro, le commissioni, gli interessi corrispettivi e gli eventuali interessi moratori), in ogni caso sino ad un importo massimo garantito pari al 150% (centocinquanta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento. In tal caso:
 - 7.1.1** la Regione provvederà, a seguito di notifica da parte di Ferrovienord, ad accettare la Cessione o il Pegno in conformità alla normativa applicabile (ivi incluso il Regio Decreto n. 2440/1923) e si adopererà per compiere ogni ulteriore attività o formalità necessaria, nel rispetto della normativa applicabile, per consentire il perfezionamento della Cessione o del Pegno;
 - 7.1.2** Ferrovienord, a seguito del perfezionamento della Cessione o del Pegno, specificherà in ciascuna Comunicazione di Raggiungimento Milestone che il credito vantato per la Provvista Milestone ivi indicata è costituito in garanzia in favore dei Finanziatori ai termini e condizioni di cui alla Cessione o al Pegno;
 - 7.1.3** la Regione, a seguito del perfezionamento della Cessione o del Pegno, riconoscerà in ciascuna Certificazione che il credito di Ferrovienord per il pagamento della Provvista

Milestone ivi indicata è costituito in garanzia in favore dei Finanziatori ai termini e condizioni di cui alla Cessione o al Pegno (a seconda del caso).

7.2 La Regione espressamente accetta che, ove uno o più dei Finanziatori dovesse cedere ad altro Finanziatore e/o ad un soggetto terzo (tale altro Finanziatore e/o soggetto terzo, un “**Cessionario del Credito**”) tutti o parte dei propri diritti di credito verso Ferrovienord ai sensi del Finanziamento, i diritti di garanzia dei Finanziatori derivanti dalla Cessione o dal Pegno si intenderanno automaticamente trasferiti in capo al Cessionario del Credito quali accessori del credito nei confronti di Ferrovienord, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232, 1263 e 1275 del codice civile, e pertanto il Cessionario del Credito sarà autorizzato ad esercitare nei confronti della Regione ciascuno e tutti i diritti originariamente spettanti ai Finanziatori. In ogni caso, in tali circostanze la Regione si impegna a compiere ogni ulteriore attività o formalità necessaria, nel rispetto della normativa applicabile, per assicurare il permanere dell'efficacia della Cessione o del Pegno, a seconda del caso, in capo al Cessionario del Credito.

7.3 Con riferimento all'obbligo di Ferrovienord, previsto dalla D.G.R. n. X/7643 del 28 dicembre 2017, di utilizzare, a partire dall'anno 2018, un conto corrente fruttifero con vincolo di pegno a favore della Regione ove far confluire i pagamenti effettuati dalla Regione in relazione al Programma di Acquisto, la Regione conferma che:

- (i) Ferrovienord sarà in ogni caso autorizzata ad utilizzare le somme depositate sul predetto conto corrente, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte della Regione, per far fronte: (a) agli impegni di spesa relativi al Programma di Acquisto; e (b) gli obblighi derivanti dal Finanziamento;
- (ii) fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo (iii), sino al rimborso integrale del Finanziamento:
 - (a) la Regione non sarà autorizzata ad escutere il predetto pegno senza il consenso dei Finanziatori; e
 - (b) tutti gli importi rinvenienti dall'escussione del predetto pegno dovranno essere utilizzati in conformità al seguente ordine di priorità:
 - (x) pagamento degli importi dovuti alla data di escussione ai fornitori di Ferrovienord in relazione al Programma di Acquisto;
 - (y) pagamento ai Finanziatori degli importi dovuti in relazione al Finanziamento; e
 - (z) restituzione del residuo alla Regione;
- (iii) a fronte dell'adempimento da parte di Ferrovienord a tutti i propri impegni di spesa nei confronti dei fornitori in relazione al Programma di Acquisto, il pegno costituito in favore della Regione sarà svincolato; e
- (iv) quanto previsto ai precedenti paragrafi da (i) a (iii) sarà fedelmente riflesso nel testo che regolamerà il pegno in favore della Regione e tale contratto non potrà essere oggetto di successive modifiche salvo che le stesse siano state preventivamente approvate per iscritto dai Finanziatori.

8. Modifiche del Mandato

8.1 Ove, successivamente alla data odierna, la Regione dovesse dare luogo a modifiche, integrazioni o revoche, anche solo parziali, del Mandato conferito a Ferrovienord per fatti non imputabili a quest'ultima (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali modifiche al Programma di Acquisto) e questo dovesse determinare oneri e/o costi per Ferrovienord e/o responsabilità (ivi incluse, a titolo esemplificativo, nei confronti di propri fornitori, controparti contrattuali e/o Finanziatori) e/o

danni in capo a Ferrovienord, la Regione si impegna – fermo restando in ogni caso l'obbligo di corrispondere le Provviste Milestone individuate in Certificazioni già emesse – a farsi integralmente carico di tali oneri, costi, responsabilità e/o danni.

9. Oneri contrattuali

- 9.1** Tutti i costi e le spese connessi alla predisposizione, negoziazione e sottoscrizione della presente Convenzione Attuativa, salvo ove espressamente escluso, sono a carico di Ferrovienord.
- 9.2** Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, la presente Convenzione Attuativa è esente da registrazione fino al caso d'uso.

10. Disposizioni Varie

- 10.1** Le modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione Attuativa saranno efficaci solo se effettuate per iscritto ed accettate da tutte le Parti. In ogni caso, le Parti riconoscono e convengono che qualsivoglia modifica e/o integrazione alla presente Convenzione Attuativa sarà efficace solo a fronte dell'ottenimento del consenso scritto dei Finanziatori.
- 10.2** I titoli inseriti nella presente Convenzione Attuativa sono stati inseriti al solo scopo di agevolarne la lettura e non sono rilevanti ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione Attuativa.
- 10.3** Nessuna omissione, tolleranza o ritardo di ciascuna delle Parti in caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi dell'altra Parte sarà considerata come rinuncia ad alcun diritto ai sensi della presente Convenzione Attuativa né come rinuncia a richiedere l'esatto adempimento della relativa prestazione.
- 10.4** Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dall'articolo 1419, comma 1, del codice civile, la nullità o invalidità di una clausola o disposizione della presente Convenzione Attuativa non determinerà la nullità o invalidità delle altre clausole o disposizioni della presente Convenzione Attuativa.

11. Legge Applicabile – Controversie

- 11.1** La presente Convenzione Attuativa è retta dalla legge Italiana.
- 11.2** Qualora sorgano controversie, di natura sia tecnica sia giuridica, tra la Regione e Ferrovienord, ciascuna Parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.
- 11.3** Nel caso in cui il tentativo di composizione amichevole non abbia esito positivo entro 90 giorni dalla data di notifica della prima contestazione, la parte che ne avrà interesse potrà rimettere la controversia alla cognizione del Foro di Milano.

Allegato A – Provvista e Copertura Oneri

PROVVISTA		
<i>Anno</i>	<i>Milestone</i>	<i>Provvista</i>
2017	<i>Emissione dei bandi di gara</i>	29.638.411
2018	<i>Sottoscrizione dei contratti di fornitura</i>	28.071.132
2019	<i>Approvazione da parte di Ferrovienord dei Piani della Qualità di fornitura</i>	77.185.799
2020	<i>Approvazione da parte di Ferrovienord dei Piani degli allestimenti interni</i>	158.573.496
2021	<i>Autorizzazione alla messa in servizio (AMIS) da parte di ANSF per le tre tipologie di treni</i>	162.579.418
2022	<i>Contributo per la messa in servizio di n. 18 treni</i>	128.439.719
2023	<i>Contributo per la messa in servizio di n. 16 treni</i>	111.026.108
2024	<i>Contributo per la messa in servizio di n. 16 treni</i>	111.026.108
2025	<i>Contributo per la messa in servizio di n. 16 treni</i>	111.026.108
2026	<i>Contributo per la messa in servizio di n. 16 treni</i>	111.026.108
2027	<i>Contributo per la messa in servizio di n. 16 treni</i>	111.026.108
2028	<i>Contributo per la messa in servizio di n. 16 treni</i>	111.026.108
2029	<i>Contributo per la messa in servizio di n. 16 treni</i>	111.026.108
2030	<i>Contributo per la messa in servizio di n. 16 treni</i>	111.026.108
2031	<i>Contributo per la messa in servizio di n. 15 treni</i>	111.026.108
2032	<i>Contributo alla chiusura tecnicoamministrativa del programma di fornitura</i>	3.907.952
Totale		1.587.630.903
COPERTURA ONERI (inclusa IVA applicabile)		
Totale		19.369.097
IMPORTO COMPLESSIVO		
Totale		1.607.000.000

Allegato B - Comunicazione di Raggiungimento Milestone

[Su carta intestata di Ferrovienord]¹

Spett.le

Regione Lombardia

[indirizzo da specificare]

[luogo], [data]

Oggetto: concessione per la realizzazione, l'esercizio e la gestione della rete ferroviaria regionale – programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale per gli anni 2017 – 2032 – Comunicazione di Raggiungimento Milestone

Egregi Signori,

si fa riferimento a:

- l'atto di concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale approvato con D.G.R. n. 4823 del 15 febbraio 2016 (la "**Concessione**");
- il mandato conferito dalla Regione Lombardia a Ferrovienord S.p.A. con D.G.R. n. X/6932 del 24 luglio 2017, successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. X/7643 del 28 dicembre 2017, per dare corso ad un programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale per gli anni 2017-2032, ai termini e condizioni specificati nelle predette D.G.R. (il "**Mandato**");
- la convenzione attuativa del Mandato conclusa fra la Regione e Ferrovienord S.p.A. in data [●], approvata con D.G.R. n. [●] del [●] (la "**Convenzione Attuativa**").

I termini individuati nel prosieguo con la lettera iniziale maiuscola avranno, salvo ove diversamente specificato, il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione Attuativa.

Con la presente Comunicazione di Raggiungimento Milestone, Ferrovienord informa la Regione che:

- (i) in data [●] è stata raggiunta [la Milestone "[da specificare dettaglio Milestone]", prevista dal Cronoprogramma per l'anno [da specificare]]² / [una porzione della Milestone "[da specificare dettaglio Milestone]", prevista dal Cronoprogramma per l'anno [da specificare], corrispondente a [da specificare porzione della Milestone raggiunta]]³;
- (ii) la quota parte della Provvista dovuta dalla Regione a Ferrovienord in conseguenza del raggiungimento della [Milestone]/[porzione di Milestone] identificata al precedente paragrafo (i) è pari ad Euro [da specificare], in conformità a quanto previsto dalla Convenzione Attuativa, ivi incluso il relativo Allegato A e dal Cronoprogramma (la "**Provvista Milestone**");
- (iii) a comprova del raggiungimento della [Milestone]/[porzione di Milestone] identificata al precedente paragrafo (i), si trasmette – in uno con la presente – copia della seguente documentazione:

¹ Comunicazione da sottoscrivere e completare con idonea marcatura temporale, il tutto in conformità ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e relativi documenti attuativi

² Da inserire in caso di raggiungimento integrale di una Milestone

³ Da inserire in caso di raggiungimento parziale di una Milestone

- [indicare documentazione trasmessa];
- [indicare documentazione trasmessa].

[La scrivente, Ferrovienord, precisa che il credito vantato nei confronti della Regione per la Provvista Milestone sopra indicata è oggetto [della cessione di crediti in garanzia]/[del pegno crediti] concluso in data [da specificare] in favore di [da specificare], notificato alla Regione in data [da specificare] ed accettato dalla Regione in data [da specificare], ed è pertanto soggetto ai termini e condizioni ivi previsti]⁴.

Distinti saluti,

Ferrovienord S.p.A.

⁴ Previsione da inserire per le comunicazioni trasmesse successivamente al perfezionamento della Cessione o del Pegno.

Allegato C – Certificazione

[Su carta intestata della Regione]⁵

Spett.le

Ferrovienord S.p.A.

[indirizzo da specificare]

[luogo], [data]

Oggetto: concessione per la realizzazione, l'esercizio e la gestione della rete ferroviaria regionale – programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale per gli anni 2017 – 2032 – Certificazione

Egregi Signori,

si fa riferimento a:

- l'atto di concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale approvato con D.G.R. n. 4823 del 15 febbraio 2016 (la "**Concessione**");
- il mandato conferito dalla Regione Lombardia a Ferrovienord S.p.A. con D.G.R. n. X/6932 del 24 luglio 2017, successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. X/7643 del 28 dicembre 2017, per dare corso ad un programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale per gli anni 2017-2032, ai termini e condizioni specificati nelle predette D.G.R. (il "**Mandato**");
- la convenzione attuativa del Mandato conclusa fra la Regione e Ferrovienord S.p.A. in data [●], approvata con D.G.R. n. [●] del [●] (la "**Convenzione Attuativa**"); e
- la Comunicazione di Raggiungimento Milestone ricevuta Ferrovienord S.p.A. in data [●].

I termini individuati nel prosieguo con la lettera iniziale maiuscola avranno, salvo ove diversamente specificato, il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione Attuativa.

Con riferimento alla Comunicazione di Raggiungimento Milestone sopra identificata, relativa a [la Milestone "[da specificare dettaglio Milestone]", prevista dal Cronoprogramma per l'anno [da specificare]]⁶ / [una porzione della Milestone "[da specificare dettaglio Milestone]", prevista dal Cronoprogramma per l'anno [da specificare], corrispondente a [da specificare porzione della Milestone raggiunta]]⁷, con la presente Certificazione la Regione:

- (i) riconosce che in data [●] è stata raggiunta [la Milestone "[da specificare dettaglio Milestone]", prevista dal Cronoprogramma per l'anno [da specificare]]⁸ / [una porzione della Milestone "[da specificare dettaglio Milestone]", prevista dal Cronoprogramma per l'anno [da specificare], corrispondente a [da specificare porzione della Milestone raggiunta]]⁹;
- (ii) approva la Provista Milestone ivi indicata da Ferrovienord, pari ad Euro [da specificare], riconoscendo

⁵ [Comunicazione da sottoscrivere da parte di Regione e completare con idonea marcatura temporale, il tutto in conformità ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e relativi documenti attuativi]

⁶ Da inserire in caso di raggiungimento integrale di una Milestone

⁷ Da inserire in caso di raggiungimento parziale di una Milestone

⁸ Da inserire in caso di raggiungimento integrale di una Milestone

⁹ Da inserire in caso di raggiungimento parziale di una Milestone

pertanto – anche ai fini dell’articolo 1988 del codice civile – il debito della Regione nei confronti di Ferrovienord per tale importo;

- (iii) conferma che la Provvista Milestone in questione sarà pagata dalla Regione a Ferrovienord nel corso dell’anno [*da specificare*], entro 30 giorni dal ricevimento di apposita istanza di pagamento da parte di Ferrovienord (o dei Finanziatori, in caso di esercizio dei diritti previsti [dalla Cessione] / [dal Pegno]), da trasmettersi entro il 15 maggio di tale anno.

La Regione conferma che in relazione ai crediti derivanti dalla presente Certificazione troveranno applicazione le previsioni di cui agli Articoli [4 e 5] della Convenzione Attuativa.

[La scrivente, Regione Lombardia, riconosce ed accetta inoltre che il credito vantato nei confronti della Regione per il pagamento della Provvista Milestone sopra indicata è oggetto [della cessione di crediti in garanzia]/[del pegno crediti] concluso in data [*da specificare*] in favore di [*da specificare*], notificato alla Regione in data [*da specificare*] ed accettato dalla Regione in data [*da specificare*], ed è pertanto soggetto ai termini e condizioni ivi previsti]¹⁰.

Distinti saluti,

Regione Lombardia

¹⁰ Previsione da inserire per i certificati emessi successivamente al perfezionamento della Cessione o del Pegno.

Allegato D – Pro-Quota Provvista Anni 2018, 2019 e 2020

Anno	Milestone	Totale finanziamento regionale	Provvista				
			Totale	Media Capacità	Alta Capacità (conf. Lunga)	Alta Capacità (conf. Corta)	Diesel
2018	Sottoscrizione dei contratti	€ 28.413.600,00	€ 28.071.132	€ 4.110.280	€ 13.069.555	€ 7.197.726	€ 3.693.570
2019	Approvazione Piano della Qualità di fornitura	€ 78.127.465	€ 77.185.799	€ 11.301.834	€ 35.936.708	€ 19.791.231	€ 10.156.026
2020	Piano degli Allestimenti interni	€ 160.508.092	€ 158.573.496	€ 23.218.926	€ 73.829.765	€ 40.659.871	€ 20.864.934